

Udine, 5 maggio 2020

OGGETTO: URGENTE – Richiesta informazioni su utilizzo del differimento dei termini di versamento dei modd.F24 con scadenza iniziale al 16.03 e al 16.04.

Circolare numero 025/2020

Con nostre circolari 014, 016 e 022 del 2020 abbiamo dato notizia circa i differimenti delle scadenze delle deleghe mod.F24 comprese nel periodo dal 16 marzo al 16 aprile.

Il primo rinvio – dal 16.03 al 20.03 – ha interessato genericamente tutti i contribuenti mentre i successivi erano rivolti solo ad alcuni particolari settori produttivi o a determinati contribuenti individuati per classi di fatturato.

Tutti i differimenti di cui sopra erano facoltativi; ogni azienda pertanto ha autonomamente deciso se approfittare o meno delle proroghe.

Gli enti previdenziali e assicurativi dovranno segnalare all’Agenzia delle Entrate i soggetti che si sono avvalsi della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali INPS e dei premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

Al fine di identificare i soggetti che si sono avvalsi della sospensione, l’INPS ha fornito una serie di codici da inserire nelle rendicontazioni contributive mensili (flussi Uniemens) obbligando i contribuenti a trasmettere nuovamente:

- la sezione aziendale delle denunce mensili dei dipendenti per i mesi di febbraio e marzo;
- i flussi uniemens dei collaboratori/amministratori per i mesi di febbraio e marzo;

Tale nuova trasmissione deve avvenire entro il prossimo 20 maggio.

Non essendo a conoscenza delle scelte operate da ciascuna Ditta circa la sospensione o meno dei versamenti, chiediamo la collaborazione delle aziende per rilevare i contribuenti che hanno approfittato del rinvio e per individuare le caratteristiche che ne hanno consentito il ricorso.

A tal fine abbiamo preparato la tabella allegata che vi preghiamo di compilare e restituirci entro e non oltre il prossimo venerdì 15 maggio.

In caso di mancata restituzione riterremo che i versamenti sono stati tutti regolarmente effettuati alle ordinarie scadenze e pertanto non procederemo alla ritrasmissione dei flussi Uniemens.

La tabella va compilata come segue:

- le aziende che hanno regolarmente versato il modello F24 sia a marzo che ad aprile possono non restituire la tabella;
- le aziende che hanno differito i versamenti di marzo e/o di aprile dei dipendenti e/o dei collaboratori dovranno identificare la causale di differimento nella colonna 1 e barrare [X] le colonne (3 e/o 4) riferite a ciascuno dei mesi differiti ovvero: DM10 di FEB (F24 16.03) e/o DM10 di marzo (F24 16.04).

Per completezza segnaliamo che i termini di versamento già differiti potrebbero subire ulteriori proroghe per effetto del più volte annunciato DL di aprile (oramai slittato a maggio).

Vi comunichiamo che alcune categorie di contribuenti potranno avvalersi della sospensione anche per i versamenti in scadenza al 16.05; sarà successivamente chiesto alle aziende di comunicarci se hanno, o meno, sospeso detti versamenti.

DENOMINAZIONE AZIENDA: _____

Codice fiscale o Partita IVA: _____

Si comunica che la scrivente azienda si è avvalsa della facoltà di sospendere il versamento dei contributi previdenziali e dei premi INAIL per i mesi barrati con una [X] e per le motivazioni a fianco indicate.

Colonna 1		Colonna 3	Colonna 4	
TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE AVENTE DIRITTO AL DIFFERIMENTO	PERIODI DIFFERIBILI	Non versati i contributi di FEBBRAIO F24 con scadenza 16.03	Non versati i contributi di MARZO F24 con scadenza 16.04	NUOVA SCADENZA
<i>DECRETO LEGGE 9/2020 – Nostra Circolare 16/2020</i>				
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator. (Art.8, co.1, let.b)	Da 2 marzo a 30 aprile	[]	[]	Entro 31 maggio anche in 5 rate da maggio
<i>DECRETO LEGGE 18/2020 – Nostra Circolare 16/2020</i>				
Imprese chiuse per legge identificate anche tramite codice ISTAT. (Art.61, co.2)	Da 2 marzo a 30 aprile	[]	[]	Entro 31 maggio anche in 5 rate da maggio
Associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. (Art.61, co.2, lett.a) e co.5)	Da 2 marzo a 31 maggio	[]	[]	Entro 30 giugno anche in 5 rate da giugno
Esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019. (Art.62, co.2)	Da 8 marzo a 31 marzo	[]		Entro 31 maggio anche in 5 rate da maggio
<i>DECRETO LEGGE 23/2020 – Nostra Circolare 22/2020</i>				
Esercenti attività di impresa arte o professione con compensi 2019 inferiori ai 50 milioni di euro. Con riduzione del fatturato a <u>marzo</u> 2020 di almeno il 33% rispetto a marzo 2019. (Art.18, co.1 e 2)	Da 1 aprile a 31 maggio		[]	Entro 30 giugno anche in 5 rate da giugno
Esercenti attività di impresa arte o professione con compensi 2019 inferiori ai 50 milioni di euro. Con riduzione del fatturato a <u>aprile</u> 2020 di almeno il 33% rispetto a aprile 2019. (Art.18, co.1 e 2)	Da 1 aprile a 31 maggio		[]	Entro 30 giugno anche in 5 rate da giugno
Esercenti attività di impresa arte o professione con compensi 2019 superiori ai 50 milioni di euro. Con riduzione del fatturato a <u>marzo</u> 2020 di almeno il 50% rispetto a marzo 2019. (Art.18, co.3 e 4)	Da 1 aprile a 31 maggio		[]	Entro 30 giugno anche in 5 rate da giugno
Esercenti attività di impresa arte o professione con compensi 2019 superiori ai 50 milioni di euro. Con riduzione ad <u>aprile</u> 2020 di almeno il 50% rispetto a aprile 2019. (Art.18, co.3 E 4)	Da 1 aprile a 31 maggio		[]	Entro 30 giugno anche in 5 rate da giugno
Esercenti attività di impresa, arte o professione costituiti dopo il 31 marzo 2019. Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa. (Art.18, co.5)	Da 1 aprile a 31 maggio		[]	Entro 30 giugno anche in 5 rate da giugno

Scheda da restituire entro il 15 maggio